

**ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE  
UDIR – SINDACATO DIRIGENTI SCOLASTICI**

**Condizioni di assicurazione  
valide per tutti gli iscritti all'Associazione**

**\*\*\* \*\***

**Polizza n. 2019/03/2347812  
Effetto 22/02/2019 – Scadenza 22/02/2020**

Le presenti Condizioni di assicurazione Mod. UDIR RCG sono formate da n. 8 pagine e formano parte integrante del mod. 5001 RCG.

## PREMESSA

L'UDIR, che assume la qualifica di Contraente, stipula per tutti i suoi iscritti, presenti e futuri, la presente polizza assicurativa per la copertura della loro responsabilità civile.

## DEFINIZIONI

ASSICURATO:	l'aderente al sindacato UDIR, il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ATTIVITÀ ASSICURATA:	Dirigente scolastico
CONTRAENTE:	UDIR
PERDITE PECUNIARIE:	il pregiudizio economico risarcibile ai termine di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose
PREMIO:	La somma dovuta da UDIR a Reale Mutua
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:	Qualsiasi Ente o Società la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
SINISTRO:	Sezione I - Il verificarsi del fatto dannoso Sezione II - La richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione ovvero l'instaurazione di un giudizio di responsabilità amministrativa/contabile nei confronti dell'Assicurato.

Gli art. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 16 dello stampato 5001 RCG si intendono abrogati a sostituiti dalle seguenti condizioni particolari.

## OPERATIVITÀ E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

### SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI

#### 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, organizzative ed amministrative indicate nel modulo di polizza.

#### 2. RISCHI COMPRESI

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni verificatisi:

- durante le supplenze, la refezione, il doposcuola, le gite scolastiche, le visite ai musei e le altre manifestazioni di carattere culturale, tecnico o sportivo attinenti alle materie d'insegnamento;

- derivanti da svolgimento di incarichi di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, così come previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni;
- conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Questa garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a € 100.000 per Assicurato, per sinistro e per anno assicurativo

### 3. RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non vale:

- a) per i danni da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- c) per danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla Legge;

la garanzia non vale inoltre:

- e) per i danni derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) per i danni conseguenti a (salvo quanto previsto al precedente art. B.2) :
  - inquinamento in genere, comunque cagionato nonché a danno ambientale;
  - esalazioni fumogene e/o gassose;
  - scolo di acque di lavaggio o utilizzate per le lavorazioni;
  - interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi sotterranei, di falde acquifere e di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- h) per i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

## SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE PER PERDITE PECUNIARIE

### 4. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, organizzative ed amministrative indicate sul modulo di polizza.  
La garanzia vale inoltre per le somme che l'Assicurato debba rifondere allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza:

- per perdite pecuniarie direttamente cagionate ai medesimi Enti (responsabilità amministrativa e/o contabile) purché il danno venga accertato e quantificato dal giudice competente con sentenza passata in giudicato e sempre che l'azione di responsabilità sia promossa nei modi e nei termini di legge;
- per perdite pecuniarie a seguito dell'esercizio di rivalsa da parte dei suddetti Enti che abbiano risarcito il terzo danneggiato.

La garanzia è prestata esclusivamente per il fatto proprio di ciascun soggetto assicurato.

## 5. RISCHI COMPRESI

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per perdite pecuniarie:

- derivanti dallo svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
- conseguenti a multe e/o ammende inflitte a terzi;
- connessi all'assunzione e gestione del personale;
- derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, **sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.**
- conseguenti a distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
- conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.**

Queste estensioni di garanzia sono prestate con un massimo risarcimento pari a € 100.000 per Assicurato, per sinistro e per anno assicurativo.

## 6. RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non vale per perdite pecuniarie conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per i perdite pecuniarie derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
- b) attività svolta per conto di soggetti diversi dall'ente di appartenenza indicato in polizza;
- c) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale, salvo quanto previsto al punto 5;
- d) omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione, tanto obbligatorie quanto facoltative, e nel pagamento dei premi di assicurazione;
- e) responsabilità da inadempimento contrattuale o responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- f) scelte e decisioni di natura discrezionale, attività di consulenza e, comunque, mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- g) violazione di norme fiscali o pagamento di sanzioni di natura fiscale salvo quanto previsto al punto 5;
- h) provvedimenti presi in assenza o in difformità anche di un solo parere obbligatorio ai sensi di legge o della proposta del responsabile del procedimento;
- i) provvedimenti immediatamente eseguibili se non trasmessi, ove previsto dalla legge e nei tempi indicati, all'organo di controllo o da questo annullati;
- j) attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- k) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

- l) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc..)

## NORME COMUNI ALLE SEZIONE I E ALLA SEZIONE II

### 7. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto decorre dalle ore 24.00 del 22/02/2019 e scade, senza alcun obbligo di disdetta, alle ore 24.00 del 22/02/2020.

### 8. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da questi denunciate alla Società, nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 3 anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica Amministrazione.

Con la sottoscrizione dell'allegato "A" alla presente polizza, l'Assicurato dichiara, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civile, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili a' sensi della presente assicurazione.

### 9. SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni o perdite pecuniarie derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché derivanti da sinistri indennizzabili ai termini di polizza. Questa garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo.

### 10. INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Sono comprese in garanzia le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per danni o perdite pecuniarie connessi all'attività di Responsabile Unico del Procedimento.

Questa specifica garanzia è prestata fino alla concorrenza massima per Assicurato, per sinistro e per anno assicurativo di:

- € 500.000 relativamente ai danni materiali e corporali (sezione I)
- € 150.000 relativamente alle perdite pecuniarie (sezione II)

e con l'applicazione uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 2.000,00 e il massimo di € 20.000,00.

## 11. LIMITE DI RISARCIMENTO – FRANCHIGIA

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza, salvo dove diversamente regolamentato, del massimale indicato sul modulo di polizza per ciascun Assicurato per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Relativamente alle perdite pecuniarie, comprese quelle direttamente cagionate allo Stato, alla Pubblica Amministrazione e all'Ente di appartenenza (responsabilità amministrativa e/o contabile), la garanzia opera nell'ambito del massimale, per sinistro e per anno assicurativo, indicato sul modulo di polizza alla voce "danni patrimoniali".

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro di € 500,00, salvo che sia diversamente pattuito da norme specifiche contenute nel presente normativo.

## 12. DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio di € 15.300,00 esposto in polizza è calcolato applicando l'importo di € 90,00, comprensivo di imposte, per ogni iscritto all'Associazione Contraente, ed anticipato inizialmente su un numero preventivo di 170 iscritti, dei quali il Contraente è esonerato dal dichiarare le generalità.

Il premio è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, in base al numero totale degli iscritti all'Associazione Contraente nel corso dell'annualità assicurativa, il premio procapite convenuto di € 90,00 è dovuto per ogni iscritto indipendentemente dal momento di ingresso o di uscita dall'Associazione Contraente.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè il numero totale dei propri iscritti nel corso dell'annualità assicurativa.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione di Reale Mutua sull'ammontare dell'eventuale conguaglio.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Reale Mutua.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Reale Mutua potrà fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Reale Mutua di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Reale Mutua, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura.

Reale Mutua ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Il premio annuo di polizza per ogni singolo Assicurato è pari a € 90,00.

Il Contraente, alla firma della presente polizza, versa a Reale Mutua un premio anticipato pari a € 15.300,00, comprensivo di imposte. Detto premio si intende valido per i primi 170 aderenti e corrisponde al premio minimo comunque acquisito da Reale Mutua, indipendentemente dal numero di aderenti.

Al termine di ogni annualità si procederà al calcolo dell'eventuale regolazione premio sul numero dei soci iscritti successivamente alla data di effetto del contratto, così come previsto dall'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione mod. 5001.

Il premio versato si intende valido fino alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla data di iscrizione all'associazione contraente.

### 13. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

### 14. LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità di ogni Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale del rapporto con altri soggetti.

### 15. EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

Qualora per il medesimo sinistro potessero avere efficacia anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con Reale Mutua, le Parti si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto.

### 16. COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Nel caso di esistenza di altre polizze assicurative a garanzia del medesimo rischio la presente polizza opera in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al massimale e/o alle garanzie previste da tali coperture.

Resta comunque inteso che, in caso di inoperatività dell'altra assicurazione, la garanzia si intende prestata a primo rischio.

### 17. CESSAZIONE DALLA FUNZIONE

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere a Reale Mutua che sia emesso un nuovo contratto, alle presenti condizioni normative, operante per i sinistri denunciati a Reale Mutua, entro cinque anni dalla data di cessazione dell'attività.

Tale facoltà si intende valida a condizione che:

- il presente contratto sia in vigore e la richiesta di copertura venga comunicata a Reale Mutua entro quindici giorni dalla data di cessazione dell'incarico;
- l'Assicurato o i suoi eredi provvedano, entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività, al perfezionamento della nuova polizza.

Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di sinistro prevista dalle condizioni di polizza, anche durante il periodo di proroga contrattuale anzidetto.

Contestualmente si conviene che l'Assicurato versi il premio, comprensivo di imposte, di 130 euro, anticipatamente ed in un'unica soluzione, per tutta la durata quinquennale della copertura.

Il massimale indicato in polizza rappresenterà la massima esposizione di Reale Mutua, per l'intero periodo di proroga contrattuale, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati.

Al termine del periodo di proroga il contratto cesserà automaticamente senza obblighi di disdetta da comunicarsi tra le Parti.

## 18. ESCLUSIVA

Le condizioni della presente polizza sono riservate esclusivamente agli associati all'UDIR.

## CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione, l'assistenza e l'esecuzione della polizza al Broker sotto individuato, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, per una durata non inferiore a quella della presente polizza, incluse proroghe, rinnovi, riforme e sostituzioni. Conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti - per conto del Contraente - dal Broker. Pertanto, ogni comunicazione fatta dal Broker - in nome e per conto del Contraente - a Reale Mutua, si intenderà come fatta dal Contraente; analogamente, ogni comunicazione fatta dalla Reale Mutua al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Per quanto riguarda l'incasso dei premi tutti di polizza, il versamento sarà

effettuato dal Contraente al Broker e da quest'ultimo alla Reale Mutua. Il Broker si impegna ad inoltrare immediatamente, a ciascuna delle parti, le comunicazioni ricevute dall'altra parte. Ogni modifica della polizza che richieda la forma scritta, impegna ciascuna delle parti solo dopo la firma dell'atto relativo.

Broker: NOVAPROMO SRL

N° Iscrizione IVASS B000397961

IL CONTRAENTE

---

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

---

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti punti delle Condizioni Generali di Assicurazione: 7 (Decorrenza e durata dell'Assicurazione); 8 (Inizio e termine della garanzia); 12 (Determinazione del premio); 14 (Limitazione in caso di responsabilità solidale), 15 (Effetti sulle polizze sostituite) e 16 (Coesistenza di altre assicurazioni).

IL CONTRAENTE

---

**Assicurazione di Responsabilità Civile  
UDIR – SINDACATO DIRIGENTI SCOLASTICI**

Condizioni di assicurazione  
valide per tutti gli iscritti all'Associazione

\*\*\* \*\*

Polizza n. 2019/03/2347812  
effetto 22/02/2019– Scadenza 22/02/2020

**ALLEGATO "A"**

Con la sottoscrizione del presente allegato "A", che forma parte integrante della polizza n. 2019/03/2347812,  
il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ dichiara, ai sensi  
degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civile, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a  
conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili a' sensi della presente  
assicurazione.

Luogo

Data

Firma